Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 71° — **ROMA - Mercoledì, 31 dicembre 1930 - ANNO IX** — **Numero 303**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** - Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nel certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando del vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Intern. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis » F.lli Gius. e Mario Dessì, Corso V. Eman n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Edit. Intern., via V. Eman. n. 135 — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi professore Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Internazionale, via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & Comp. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele numeri 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Ficcadori della Soc. Ed Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, v. Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace v. D'Aquino n. 104 — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., v. Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., v. Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82. — **Trento:** M. Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo, 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino,** via dei Mille, 24.

Veggansi le norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2012.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 dicembre 1930, n. **1692.**

Riduzione del costo dell'energia elettrica impiegata in usi soggetti ad imposta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visti gli articoli 1 e 14 del decreto Ministeriale 8 luglio 1924, che approva il testo unico di leggi d'imposta sul consumo dell'energia elettrica;

Ritenuta l'urgente necessità di addivenire ad una riduzione del costo dell'energia elettrica per gli usi soggetti all'imposta, mediante limitazione del diritto di rivalsa dell'imposta medesima da parte dei fabbricanti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 14 del testo unico di legge d'imposta sul consumo dell'energia elettrica è sostituito dal seguente:

« L'imposta è pagata per intero dal fabbricante direttamente in tesoreria con diritto di rivalsa sui consumatori limitatamente alla parte d'imposta eccedente l'aliquota di un centesimo per ettowattora ».

Art. 2.

L'onere derivante ai fabbricanti di energia elettrica per la quota d'imposta, per la quale non può essere esercitata la rivalsa, viene ripartita mediante opportuni conguagli, a carico dei singoli fabbricanti, tenuto conto delle economie realizzate da ciascuno per effetto della riduzione degli stipendi e salari, dei prezzi dei materiali e delle prestazioni nonchè di ogni altro elemento di perequazione.

Art. 3.

Gli elementi per il riparto di cui all'articolo precedente sono forniti a cura della Federazione nazionale fascista delle aziende municipalizzate e della Federazione nazionale fascista gruppi imprese elettriche ed il riparto è stabilito annualmente con provvedimento insindacabile del Ministro per le corporazioni, sentita apposita Commissione composta di rappresentanti delle competenti Amministrazioni governative e della Confederazione generale fascista dell'industria.

Art. 4.

I fabbricanti che abbiano posteriormente al 20 novembre 1930 concesso riduzioni nel prezzo dell'energia elettrica per

gli usi soggetti all'imposta possono imputare su tali riduzioni la quota d'imposta per la quale non è consentita la rivalsa.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto, che ha effetto dal 1° gennaio 1931, cessano di essere applicate col 31 dicembre 1935.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1930 - Anno IX
Atti del Governo, registro 303, foglio 182. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **2013.**

REGIO DECRETO 22 agosto 1930, n. **1373.**

Modificazioni al regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli Enti, dei Corpi e delle navi della Regia marina ed ai relativi « fogli assegni ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 27 dicembre 1925, n. 2565, che approva il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli Enti, dei Corpi e delle navi della Regia marina;

Ritenuta l'opportunità di apportare delle modificazioni ai fogli assegni per le Regie navi e per Enti a terra, intese a semplificare le contabilità e renderne più facile il controllo;

Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale ad unanimità ha dato parere favorevole;

Sentito la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il n. 3 dell'art. 51 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli Enti, dei Corpi e delle navi della Regia marina, approvato con R. decreto 27 dicembre 1925, numero 2565, è modificato come segue:

« 3. — Per le spese che si sostengono per il vitto speciale agli ammalati, e che devono mantenersi, meno casi eccezionali, nei limiti dell'importo della razione in contanti, aumentato dell'assegno per miglioramento vitto, si osservano le norme dettate dal successivo articolo 183 ».

Art. 2.

L'art. 183 del regolamento di cui al precedente articolo è modificato come segue:

Art. 183.

« 1. — Per gli uomini ricoverati nell'infermeria cessa il conteggio della razione in natura.

Agli alimenti degli uomini ammalati si provvede con l'importo della razione in contanti aumentato dell'assegno di miglioramento vitto, ad essi spettante per ogni giornata di ricovero, secondo la misura stabilita annualmente dal Ministero.

2. — Il commissario corrisponde al medico di bordo congrue anticipazioni, che sono liquidate, a fine mese, per far fronte alle spese relative.

L'impiego delle somme a tale scopo corrisposte è dimostrato mensilmente dai documenti giustificativi delle spese fatte giornalmente, da esibirsi in ogni ispezione, cioè fatture quietanzate, ricevute di rimborso spese, liquidazione viveri prelevati dai depositi, e, nella impossibilità di procurarsi ricevute od altro, dichiarazioni dettagliate di spesa rilasciate dal medico di bordo.

3. — L'importo delle somme da corrispondersi all'infermeria per ogni militare ricoverato va considerato come limite massimo da non superarsi.

4. — Qualora, alla fine del mese, si verifichino delle economie nella gestione della mensa dell'infermeria, esse saranno riportate in aumento alle somme da liquidarsi nel mese successivo, salvo a disporne l'introito in cassa, a favore dell'Erario, alla fine dell'esercizio finanziario.

5. — Se occorressero invece, eccezionalmente, spese maggiori che non potessero sostenersi con le entrate ordinarie della mensa della infermeria, il Comando di bordo è autorizzato ad ordinarle, salvo a riferirne particolarmente alla fine del mese al Ministero (Direzione centrale di sanità) per la necessaria sanzione.

Mentre l'importo delle razioni in contanti e dell'assegno di miglioramento vitto dovrà gravare sul capitolo viveri, e, conseguentemente, essere contabilizzato mensilmente nel foglio assegni, le maggiori spese, eccezionalmente sostenute nella gestione della mensa, saranno poste a carico del capitolo « Spese ospedaliere ».

6. — Analogamente a quanto prescritto per la gestione delle altre mense regolarmente costituite, il medico di bordo curerà che sia tenuto un registro come dall'allegato 20, nel quale siano portati, mese per mese, in introito il numero delle giornate di ricovero dei militari ammalati e l'importo delle somme liquidate alla mensa dell'infermeria, ed in esito la spesa giornaliera, debitamente documentata, come richiesto nel precedente paragrafo 2.

Tale registro, vistato alla fine del mese dal Comandante, sarà presentato all'ufficiale ispettore di cui all'art. 207.

7. — Sulle navi dove non è imbarcato il medico, alle spese per gli alimenti ai militari del C.R.E.M. curati a bordo si provvede a carico degli assegni giornalieri della mensa equipaggio ».

Art. 3.

Gli allegati 25 e 25 *bis* al regolamento per l'amministrazione e contabilità degli Enti, dei Corpi e delle navi della Regia marina, di cui all'art. 1, sono abrogati e sostituiti dai modelli 25, 25 *bis,* 25 *ter* e 25 *quater,* annessi al presente decreto.

Il presente decreto ha vigore dal 1° luglio 1930.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 22 agosto 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

SIRIANNI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 301, foglio 32. — FERZI.

N. 1829 di Catal. — Mod. 25.
Art. 72 Regolamento 27 dicembre 1925 n. 2505.

(1) ______________________

FOGLIO DEGLI ASSEGNI

PER GLI UOMINI DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI PRESENTI ALLA DETTA DESTINAZIONE

pel mese di ______________________

AVVERTENZE.

1. — Il primo giorno di ogni mese vengono iniziate le scritturazioni su questo foglio inscrivendovi gli uomini presenti, in missione, in licenza, ricoverati negli Ospedali civili o del R. Esercito. Per gli uomini in licenza è indicata la specie, decorrenza e durata della stessa. Gli uomini che durante il mese giungono alla destinazione di servizio dove il foglio è compilato, vengono inscritti sullo stesso in ordine di data di arrivo dopo quelli indicati.

2. — Allorquando la destinazione, per promozione o per erronei conteggi, deve eseguire bonificazioni, queste sono scritte in fine al foglio addizionandone l'ammontare alle somme parziali ed a quella totale.

3. — Le deduzioni per erronei conteggi o per qualsiasi altro motivo sono pure segnate in fine al foglio distinguendo però quelle immediatamente ricuperabili da quelle che non lo sono, e l'ammontare delle une e delle altre è diffalcato dalle somme parziali e da quella totale.

L'importo delle deduzioni non ricuperabili è segnato a debito degli uomini e e nel caso di uomini che hanno ricevuto altra destinazione vengono eseguite le norme prescritte per addebiti della destinazione manifestatisi dopo la partenza del militare.

4. — Spirato il tempo prescritto per gli ordinari pagamenti, questo foglio viene chiuso e nel registro di cassa viene portato in spesa per la somma finale, bonificazioni e deduzioni comprese. L'importo delle deduzioni non effettivamente eseguite, eccezione fatta per i semafori, viene portato in spesa in base allo stesso foglio e con la dicitura *importo delle deduzioni non ricuperate al foglio assegni del .... reparto per il mese di .... da addebitarsi agli uomini.* Si avrà così il pareggio con la somma effettivamente spesa.

(1) Deposito, Distaccamento o Reparto, Semaforo.

PARTE 1ª — ASSEGNI PERSONALI

FORZA		GRADO — INCARICHI — MATRICOLA	COGNOME E NOME — Indicazioni relative alla paga	VARIAZIONI	CONTO DEI DEBITORI					RAZIONI					COMPETENZE PERSONALI								TOTALE	NOTE E QUIETANZE
al 1° del mese	alla fine del mese				Riporto del debito precedente	Addebiti del mese	TOTALE	Versamenti e ritenute	Debiti da riportare	in natura	In contanti				Paghe	Soprassoldi di destinazione	Soprassoldi per speciali incarichi	Soprassoldi di difesa	Soprassoldo Servizio Semaforico e R. T.	Importo razioni dovute personalmente e di viaggio	Alta paga musicanti	Indennità rinnovamento corredo		
											alle mense	all'infermeria	alla mano	di viaggio										

PARTE 2ª - ASSEGNI ALLE MENSE

DENOMINAZIONE DELLE MENSE	Giornato di presenza	IMPORTO razioni	IMPORTO miglioramento vitto	TOTALE	QUIETANZA
Infermeria					
Capi di 1ª, 2ª e 3ª classe conviventi					
Capi di 1ª, 2ª e 3ª classe inservienti					
Secondi Capi conviventi					
Secondi Capi inservienti					
Mensa equipaggio . . .					
TOTALE . . .					

PARTE 3ª - ASSEGNI COLLETTIVI

DENOMINAZIONE DEGLI ASSEGNI	TOTALE	QUIETANZA
Miglioramento vitto equipaggio: N. ______ giornate di presenza in ragione di L. ________ ciascuna. . . L.		
Assegno vitto speciale per ricorrenze solenni »		
Supplementi facoltativi: N. ______ giornate sulla forza di. . . »		
Cancelleria scuole . . . . »		
TOTALE . . . L.		

RIEPILOGO GENERALE

	Cap. ______ PAGHE	Cap. ______ SPESE VARIE C.R.E.M.	Cap. ______ SOPRASSOLDI al personale	Cap. ______ SERVIZIO Semaforico e R. T.	Cap. ______ VIVERI	Cap. ______ VESTIARIO	TOTALE
PARTE 1ª — **Assegni personali:**							
Paghe e differenze paghe . . . . L.							
Alta paga musicanti . . . . »							
Soprassoldi di destinazione . . . . »							
Id. per speciali incarichi . . . . . »							
Id. di difesa . . . . »							
Id. Servizio Semaforico e R. T. . . »							
Importo razioni pagate alla mano . . . . »							
Indennità rinnovamento corredo . . . . . »							
PARTE 2ª — **Assegni alle mense** . . . . »							
PARTE 3ª — **Assegni collettivi** . . . . »							
L.							
TOTALE . . . L.							
						TOTALE . . . L.	

. . . . li . . . . 19 . .

Il Contabile degli Assegni

Visto: **Il Comandante**

Il ____________ **Commissario**
CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la marina:
SIRIANNI.

N. 198 di Catalogo - MOD. 25 *bis*.
Regolam. per l'Amministrazione e la Contabilità degli Enti, Corpi e RR. Navi 27 dicembre 1925, n. 2565.

R. Nave ____________________

FOGLIO DEGLI ASSEGNI

Mese di ____________________

Posizione della Nave:

In armamento dal ____________________

In riserva dal ____________________

In disponibilità dal ____________________

In allestimento dal ____________________

Luogo dove è stata la Nave ed altre indicazioni:

Nelle Colonie del Mediterraneo o nelle Isole Egee . . . . *dal* __________ *al* __________

All'Estero in Mediterraneo, nelle Colonie fuori del Mediterraneo, in paesi appartenenti geograficamente all'Europa . . . . *dal* __________ *al* __________

All'Estero fuori Mediterraneo in paesi non appartenenti geograficamente all'Europa . . . . *dal* __________ *al* __________

AVVERTENZE.

1. — Su questa copertina si scrivono i movimenti della Nave che importano variazioni di trattamento tavola e soprassoldi (giorno ed ora quali risultano dal Giornale Ufficiale, di cui si devono unire gli estratti).

2. — Il primo giorno di ogni mese ed all'inizio della contabilità, in questo foglio devono essere iscritti tutti gli uomini facenti parte dell'equipaggio presenti, in missione, in licenza, ricoverati negli Ospedali civili o del R. Esercito o in Ospedali esteri, per reparto, per categoria, per grado, classe e per lettera alfabetica, nell'ordine stabilito nella tabella dell'equipaggio. Gli uomini imbarcati nel corso del mese per far parte dell'equipaggio sono iscritti in ordine di data di arrivo, in fine del proprio reparto. Nella trascrizione da un foglio all'altro i nuovi avuti sono collocati al loro posto, per grado, classe, ecc.

Gli Ufficiali e gli impiegati civili della R. Marina ad essi equiparati, di passaggio, sono iscritti dopo lo Stato Maggiore: gli uomini del Corpo R. E. M., di passaggio o accasermati, sono iscritti in fine del foglio.

3. — Quando per promozioni o per erronei conteggi occorra eseguire bonificazioni, queste sono iscritte in fine del foglio sommandone l'importo colle somme parziali e con quella totale. Le somme in tal modo bonificate per uomini *sbarcati* sono, ogni qual volta non sia possibile la diretta trasmi sione ai creditori nel modo stesso prescritto per gli assegni mensili, versate in cassa mediante elenco nominativo e motivato, a favore della Direzione di Commissariato.

4. — Le deduzioni per erronei conteggi o per qualsiasi motivo sono parimenti segnate in fine del foglio ed il loro ammontare è diffalcato dalle somme parziali e da quella totale.

5. — Terminati i pagamenti il foglio degli assegni è chiuso, esitandone nel Giornale di contabilità l'importo effettivo pagato ed introitando od esitando la differenza fra questo importo ed il totale netto arrotondato.

L'arrotondamento della somma da pagare deve essere fatto con le norme di cui al R. Decreto Legge 20 agosto 1926, n. 1480.

PARTE 1ª — ASSEGNI PERSONALI

FORZA		GRADO — INCARICHI — MATRICOLA	COGNOME E NOME — Indicazioni relative alla paga	VARIAZIONI	CONTO DEI DEBITORI					RAZIONI				Giornate T. Tavola (alle mense)	COMPETENZE PERSONALI					TOTALE	NOTE E QUIETANZE
											CONTANTI										
al 1° del mese	alla fine del mese				Riporto del debito precedente	Addebiti del mese	TOTALE	Versamenti e ritenute	Debito da riportare	In natura	di viaggio	alla mensa	alla mano (licenze)		Paghe	Assegni di bordo	Ricorrenze solenni o razioni licenza	Razioni di viaggio	Indennità di rinnovamento corredo		

PARTE 2ª — ASSEGNI ALLE MENSE

DENOMINAZIONI DELLE MENSE			RAZIONI		TRATTAMENTO TAVOLA		MIGLIORAMENTO VITTO		TOTALE	QUIETANZA
			N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo		
Ammiraglio o Comandante	Commensali									
	Personale di servizio	borghesi								
		marinai								
Ufficiali	Commensali									
	Personale di servizio	borghesi								
		marinai								
Guardiemarina	Commensali									
	Personale di servizio	borghesi								
		marinai								
Contabili	Commensali									
	Inservienti									
Meccanici	Commensali									
	Inservienti									
Secondi Capi	Commensali									
	Inservienti									
Infermeria	Ricoverati									
		TOTALI								

PARTE 3ª — ASSEGNI COLLETTIVI

		TOTALE	QUIETANZA
Miglioramento vitto equipaggio per N. .... giornate di presenza in ragione di L. .... ciascuna	L.		
Supplemento facoltativo per N. .... giornate A. sulla forza di N. .... L. .... » » per N. .... » A. R. » di N. .... L. .... » » per N. .... » D. » di N. .... L.	L.		
Cancelleria — Scuole Elementari ed analfabeti	»		
Cancelleria — Scuole varie	»		
TOTALE ...	L.		

RIEPILOGO GENERALE

		Cap. .... VIVERI	Cap. .... PAGHE	Cap. .... ARMAMENTI NAVALI	Cap. .... VESTIARIO	TOTALE
PARTE 1ª — **Assegni personali**	L.					
PARTE 2ª — **Assegni alle mense**	»					
PARTE 3ª — **Assegni collettivi**	»					
TOTALI ...	L.					
					TOTALE ... L.	

.... li .... 19..

Il Commissario di Bordo

Il Contabile degli Assegni

Visto: **Il Comandante**

Visto pagare: **Il Comandante in 2ª**

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la marina:
SIRIANNI.

N. 1502 di Catalogo - MOD. 25 ter.
(Regol. 27 dicembre 1925, N. 2565).

REGIA MARINA

(1) ....

Anno .... *Mese di* ____________

SITUAZIONE GIORNALIERA

della forza e indicazioni relative alle razioni di viveri in contanti e in natura dovute pel mese di ____________.

(1) Deposito, Distaccamento o Reparto, Semaforo.

....

Situazione giornaliera della Forza — Mese di .... *19*......

GIORNO		FORZA				Razioni in natura	Razioni in contanti	Assenti con razione	Assenti senza razione		SUDDIVISIONE DELLE RAZIONI IN CONTANTI							NOTE
													MENSA Capi 1ª, 2ª, 3ª cl.		MENSA Secondi Capi		MENSA Equipaggio	
del mese	della settimana	Era	Aumenti	Diminuzioni	Resta						alla mano	all'infermeria	Conviventi	Inservienti	Conviventi	Inservienti		
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		
26																		
27																		
28																		
29																		
30																		
31																		

.... *li* .... *19*......

Il .... Commissario
Capo dell'Ufficio Amministrativo

Visto: **Il Comandante**

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la marina:
SIRIANNI.

N. 1591 di Catalogo – Mod. 25 navale.
(Regolamento 27 dicembre 1925, n. 2565).

REGIA MARINA

Regia ....

Anno ____ *Mese di* ....

SITUAZIONE GIORNALIERA

della forza e indicazioni relative alle razioni di viveri in contanti e in natura

dovute pel mese di .... **stando in** (1) ....

POSIZIONE

In armamento *dal* ....

In riserva *dal* ....

In disponibilità *dal* ....

In allestimento *dal* ....

(1) Indicare la posizione.

N. **1501** di Catal.

R. NAVE ....

Situazione giornaliera della Forza — Mese di .... *19* ....

GIORNO		FORZA				Razioni in natura	Razioni in contanti	Assenti con razione	Assenti senza razione		SUDDIVISIONE DELLE RAZIONI IN CONTANTI															NOTE
											MENSA Comandante		MENSA Ufficiali		MENSA G. Marina		MENSA Contabili		MENSA Meccanici		MENSA Secondi Capi		MENSA Infermeria		MENSA Equipaggio	
del mese	della settimana	Era	Aumenti	Diminuzioni	Resta						Commensali	Inservienti	Commensali	Inservienti	Commensali	Inservienti	Commensali	Inservienti	Commensali	Inservienti	Commensali	Inservienti	Ricoverati	Inservienti		
1																										
2																										
3																										
4																										
5																										
6																										
7																										
8																										
9																										
10																										
11																										
12																										
13																										
14																										
15																										
16																										
17																										
18																										
19																										
20																										
21																										
22																										
23																										
24																										
25																										
26																										
27																										
28																										
29																										
30																										
31																										

.... *li* .... *19*......

Il Commissario di Bordo

Visto: **IL COMANDANTE**

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la marina:
SIRIANNI.

Numero di pubblicazione 2014.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 dicembre 1930, n. 1679.

Fusione dell'Istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello Stato con l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 della legge 11 luglio 1907, n. 502, e i successivi provvedimenti riguardanti l'Istituto romano cooperativo pr le case degli impiegati dello Stato in Roma;

Visti i Regi decreti-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, e 20 novembre 1924, n. 1955, e i successivi provvedimenti riguardanti l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare nuove norme che disciplinano i rapporti fra i predetti Istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello Stato e Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello Stato cessa di avere personalità giuridica propria e gestione autonoma ed è incorporato nell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

Art. 2.

In conseguenza del disposto di cui al precedente articolo l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato subentra in tutti i diritti, ragioni ed azioni di qualsiasi genere, giudiziarie e non, senza eccezione alcuna, in tutte le proprietà mobiliari ed immobiliari, titoli e crediti ed in quanto altro sia di spettanza del cessato Istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello Stato; e ne assume tutti gli obblighi, oneri e vincoli comunque costituiti senza eccezione alcuna con l'impegno di soddisfarli nel loro importo integrale alle scadenze già stabilite in confronto dell'Istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello Stato.

Il conservatore delle ipoteche di Roma annoterà d'ufficio a margine delle iscrizioni delle ipoteche consentite dall'Istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello Stato a favore della Cassa depositi e prestiti a garanzia di mutui, il subingresso dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

Gli atti per l'attuazione di quanto è disposto nel presente articolo non sono soggetti ad alcun onere tributario.

Art. 3.

La gestione delle costruzioni già appartenenti al cessato Istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello Stato, come quella delle case comunque costruite in Roma dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, è affidata ad una apposita Sezione per Roma dell'Istituto nazionale stesso.

L'Istituto nazionale amministra detta Sezione a mezzo di un proprio delegato che è di diritto il rappresentante dell'Associazione generale fascista del pubblico impiego, facente parte, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2130, del Comitato centrale dell'Istituto nazionale medesimo a cui spettano le funzioni che saranno determinate con le norme da emanarsi ai sensi dell'art. 5 del presente decreto.

Art. 4.

Per quanto riguarda le costruzioni già eseguite, in corso di esecuzione o già finanziate alla data in cui entrò in vigore l'art. 2 del R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, e per le quali l'Istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello Stato aveva conservato, ai sensi di detto articolo, bilancio ed amministrazione propri, nonchè quelle comunque già dall'Istituto stesso date in affitto all'entrata in vigore del presente decreto, sono fatti salvi tutti i diritti degli attuali affittuari o soci dell'Istituto stesso e delle loro famiglie, giusta le norme dello statuto organico di esso.

Per le case suddette s'intende passata all'Istituto nazionale delle case per gli impiegati dello Stato, la facoltà della cessione in locazione di aree e locali, anche a non impiegati per l'esercizio di servizi necessari ed opportuni per la generalità dei soci.

Per tali costruzioni l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato terrà gestione separata.

Le disposizioni di cui al precedente comma vigono fintanto che siano in vita soci dell'Istituto romano cooperativo regolarmente iscritti all'entrata in vigore del presente decreto e loro aventi diritto a norma dello statuto dell'Istituto medesimo.

Per quanto si riferisce invece alle costruzioni che non rientrino fra quelle sopra indicate, fatta eccezione per le costruzioni contemplate dall'articolo seguente, e a quelle che, in conseguenza del disposto del precedente comma, verranno in seguito a passare nella piena disponibilità dell'Istituto nazionale, vigono le norme dell'Istituto nazionale medesimo.

Art. 5.

Resta acquisita all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato l'operazione di mutuo di L. 10.000.000 concessa dalla Cassa depositi e prestiti all'Istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in base al R. decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 10, con le condizioni che già disciplinano l'operazione stessa.

Il consenso alla prescritta garanzia ipotecaria sarà prestato dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato a cui si somministrerà il mutuo con le modalità portate dalle norme vigenti.

Le case finanziate con tale mutuo e quelle che all'entrata in vigore del presente decreto l'Istituto romano cooperativo aveva già in costruzione o per le quali trovavasi in corso il finanziamento all'infuori del detto mutuo saranno assegnate dall'Istituto nazionale in base allo statuto organico dell'Istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello Stato.

Resta fermo che le pigioni di tutte le case costruite o in corso di costruzione dell'Istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello Stato, e di quelle finanziate col mutuo contemplato nel presente articolo, debbono continuare ad affluire allo speciale conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti affinchè la Cassa prelevi con diritto di prelazione assoluta, alle prescritte scadenze, le somme ad essa dovute.

Art. 6.

Sono abrogate tutte le norme contrarie al presente decreto o comunque con esso incompatibili.

Al Governo del Re, su proposta del Ministro per le finanze di concerto con quello per i lavori pubblici, è data facoltà di emanare tutte le norme necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1930 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 303, *foglio* 170. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2015.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 dicembre 1930, n. 1693.

Proroga della facoltà di emissione dei biglietti di banca e del loro corso legale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge (testo unico) 28 aprile 1910, n. 204, sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca;

Veduto il R. decreto 1° agosto 1913, n. 996, che proroga fino al 31 dicembre 1923 la facoltà concessa alla Banca d'Italia, al Banco di Napoli e al Banco di Sicilia, di emettere biglietti di banca e altri titoli equipollenti;

Veduto il decreto-legge 2 gennaio 1923, n. 5, che proroga fino al 31 dicembre 1925 la facoltà di emissione dei biglietti di banca e il loro corso legale;

Veduto il decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2158, che proroga fino al 31 dicembre 1930 la facoltà di emissione dei biglietti di banca e il loro corso legale e contiene provvedimenti riguardanti gli Istituti di emissione;

Veduto il R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812, sulla unificazione del servizio dell'emissione dei biglietti di banca;

Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1832, sulla soppressione della Sezione speciale autonoma del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali e la costituzione dell'Istituto di liquidazioni;

Veduto il decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325, per la cessazione del corso forzoso e la convertibilità dei biglietti della Banca d'Italia;

Veduto il R. decreto 26 febbraio 1928, n. 252, che determina le norme per la convertibilità in oro e valute auree dei biglietti della Banca d'Italia;

Veduto il R. decreto 17 giugno 1928, n. 1377, per l'attuazione degli accordi fra il Regio tesoro e la Banca d'Italia ai sensi del R. decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325;

Veduto l'art. 4 dello statuto della Banca d'Italia, approvato col R. decreto 21 giugno 1928, n. 1404;

Veduta la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla proroga della facoltà di emissione dei biglietti di banca e del loro corso legale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La facoltà di emettere biglietti di banca o altri titoli equivalenti, pagabili al portatore e a vista, concessa alla Banca d'Italia è prorogata fino al 31 dicembre 1950.

E' parimenti prorogato sino al 31 dicembre 1950 il corso legale dei biglietti emessi dalla Banca medesima.

Art. 2.

Fino al 31 dicembre 1935 rimane fermo quanto è prescritto nel 1° comma dell'art. 3 e nell'ultimo comma dell'art. 7 del R. decreto 17 giugno 1928, n. 1377, relativamente alla misura della tassa di circolazione sui biglietti di banca e al riparto dei frutti derivanti dall'impiego delle riserve.

Le altre disposizioni contenute nello stesso R. decreto 17 giugno 1928, n. 1377, nonchè tutte quelle non contrarie al presente decreto, si intendono prorogate fino al termine di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

Il termine di cui agli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2158, modificati dall'art. 9 del R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812, e dall'art. 9 del R. decreto 17 giugno 1928, n. 1377, è parimenti prorogato fino al 31 dicembre 1935.

Con decreti da emanarsi dal Capo del Governo entro il 31 dicembre 1930, di concerto con i Ministri per le finanze e per la giustizia, saranno determinati i compiti e gli ordinamenti dell'Istituto di liquidazioni, nonchè l'impiego degli accantonamenti e dei realizzi dell'Istituto stesso.

Gli interessi 4,50 % all'anno di cui all'articolo primo del R. decreto-legge 3 marzo 1925, n. 198, a carico dello Stato restano consolidati nell'annua cifra di L. 135.000.000 a partire dal 1° gennaio 1931 e non oltre il 31 dicembre 1935.

Art. 4.

Il servizio di Regia tesoreria provinciale e coloniale continuerà ad essere gestito dalla Banca d'Italia fino al 31 dicembre 1932 con facoltà al Governo ed alla Banca stessa di denunciare la proroga con preavviso da darsi almeno 6 mesi prima.

La Banca d'Italia per il servizio sopra detto sarà rimborsata delle spese nella somma convenuta di L. 21.900.000 escluso qualsiasi altro compenso diretto o indiretto.

E' data facoltà al Ministro per le finanze di stipulare con la Banca d'Italia apposita convenzione per stabilire le norme che regoleranno il servizio di Tesoreria e di modificare altresì le altre convenzioni con essa stipulate in base all'art. 7 del R. decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325.

Art. 5.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'esecuzione delle disposizioni di cui sopra e di quelle che saranno emanate a tenore del secondo comma del precedente art. 3.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1930 - Anno IX
Atti del Governo, registro 303, foglio 183. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1930.
Esami di abilitazione all'insegnamento della calligrafia e della stenografia.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto l'art. 108 del regolamento 9 dicembre 1926, numero 2480;

Veduto il R. decreto 18 marzo 1928, n. 937 - Anno VI;

Veduti i decreti Ministeriali 5 dicembre 1927 - Anno VI e 15 maggio 1928 - Anno VI, che determinano il numero e la qualità delle prove, le modalità di svolgimento e i limiti dei programmi per l'esame di abilitazione all'insegnamento della calligrafia e della stenografia nelle scuole medie di qualunque tipo e grado:

Decreta:

§ 1.

Sono indetti esami di abilitazione all'insegnamento della calligrafia e della stenografia sistema Gabelsberger-Noë (secondo le forme di scrittura del manuale della scuola), nelle scuole medie di qualunque tipo e grado.

§ 2.

Sono ammessi agli esami indistintamente gli uomini e le donne, cittadini italiani e stranieri, che abbiano l'età non inferiore a 18 anni compiuti alla data del presente bando.

§ 3.

Sono esclusi dagli esami i candidati che in due precedenti sessioni non abbiano conseguito l'idoneità, salvo che siano trascorsi due anni dall'ultimo esame.

§ 4.

Per l'ammissione agli esami è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) licenza o diploma di scuola media di 2° grado, secondo il vecchio o il nuovo ordinamento dell'istruzione media (licenza liceale, licenza o diploma professionale di istituto tecnico, licenza normale, diploma di maturità classica o scientifica, diploma di abilitazione tecnica per le professioni di ragioniere o di geometra, diploma di abilitazione all'insegnamento elementare, licenza del liceo femminile, ecc.;

b) diploma di licenza o di abilitazione rilasciate da un istituto commerciale.

Possono essere ammessi anche aspiranti che posseggano titoli di studio equipollenti ai suddetti o che comprovino la buona conoscenza della calligrafia o della stenografia, nel sistema, per quest'ultima, Galbelsberger-Noë, riconosciuto dallo Stato.

§ 5.

E' dovuta per l'ammissione la tassa di L. 200, da pagare all'erario a mezzo di versamento diretto a un procuratore del registro.

Il candidato dovrà presentare la sola *ricevuta* com'è indicato nel seguente § 14, lettera *c*).

Per il disposto dell'art. 1, lettera *c*), n. 5 della legge 14 luglio 1928, n. 1312, i candidati, di nazionalità italiana, appartenenti a famiglie numerose hanno diritto ad essere dispensati dal pagamento della tassa di ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale (vedi paragrafo 13, lettera *c*).

§ 6.

L'abilitazione si consegue esclusivamente per esame.

§ 7.

A favore dei candidati è concessa la riduzione del metà prezzo sulla tariffa ordinaria differenziale pel viaggio di andata-ritorno, sulle ferrovie e linee di navigazione dello Stato, mediante presentazione di dichiarazione, in duplice copia, rilasciata dal capo d'Istituto presso il quale il candidato dovrà sostenere le prove scritte o grafiche ed orali.

Gli interessati dovranno provvedersi tempestivamente delle suddette dichiarazioni.

I biglietti di riduzione dovranno essere bollati dalle stazioni di inizio del viaggio di ritorno, contro presentazione di una dichiarazione rilasciata da una delle suindicate autorità, attestante che il candidato siasi regolarmente presentato agli esami.

§ 8.

L'esame della stenografia comprende tre prove scritte ed una orale.

Le prove scritte sono:

a) svolgimento di un tema di cultura generale nei limiti del programma di esame di lettere italiane e storia per la maturità classica (stabilito dal R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2473, *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 25 gennaio 1926, o presso la Libreria del Provveditorato generale dello Stato, n. 341, 1927-V) da scrivere con caratteri stenografici. (Durata ore 5);

b) trascrizione in caratteri stenografici di un brano di circa 1000 parole, scritto in caratteri comuni, come saggio calligrafico e di ortografia stenografica, con l'uso prescritto dell'abbreviazione logica. (Durata: ore 1);

c) trascrizione in caratteri stenografici per 20 minuti di seguito di un brano dettato alla velocità di circa 80 parole al minuto per i primi 10 minuti e alla velocità di circa 100 parole al minuto per i successivi 10 minuti, e, quindi, traduzione dello stenoscritto in caratteri comuni nel termine massimo di due ore e mezzo dalla dettatura.

Le prove *b*) e *c*) debbono essere compiute nell'istesso giorno.

Per il disposto del decreto Ministeriale 18 luglio 1928 - Anno VI, sono esonerati dalle prove *a*) e *c*) coloro che siano muniti di un legale diploma di abilitazione della stenografia per un diverso sistema di quello Gabelsberger-Noë (allegato *A*).

La prova orale comprende i seguenti esperimenti da svolgersi secondo le norme stabilite dalla Commissione esaminatrice, in modo uniforme per tutti i candidati e da giudicarsi complessivamente:

a) lettura di uno stenoscritto italiano;
b) colloquio sulla teoria del sistema Gabelsberger-Noë;
c) lezione pratica.

§ 9.

L'esame della calligrafia comprende una prova scritta, due prove grafiche, da eseguirsi in giorni differenti, e una prova orale.

I saggi delle prove grafiche dovranno essere eseguiti su fogli di cartoncino del formato di cm. 25 per 35, ad eccezione di quello di dettatura che dovrà essere eseguito su foglio protocollo non rigato. Per l'esecuzione delle prove grafiche è assolutamente vietato di consultare modelli e calchi preparati in precedenza.

Prova scritta. — Svolgimento di un tema di cultura storico-letteraria. (Durata: ore 5).

Prima prova grafica. (Durata: ore 5):

a) esecuzione di non meno di sette righe di scrittura spontanea sotto dettatura;
b) trascrizione di esso dettato in carattere *corsivo* calligrafico:
c) esecuzione in carattere posato calligrafico dell'alfabeto minuscolo (corpo medio mm. 8) e relative maiuscole e cifre numeriche;
d) saggio, da stabilirsi dalla Commissione esaminatrice, d'un insieme di caratteri (intestazione di genere commerciale, frontespizio, ecc.) opportunamente scelti dal candidato fra quelli scolastici, cioè italiano, inglese, rotondo, stampatello, gotico. Con questo saggio il candidato dovrà dar prova della sua perizia nella estetica distribuzione delle varie scritture.

Seconda prova grafica. (Durata: ore 5):

a) esecuzione dell'alfabeto minuscolo *aldino* (corpo medio mm. 8) e relative maiuscole e cifre numeriche;
b) esecuzione di due saggi: uno di *cancelleresco* (corpo medio minimo mm. 8), l'altro di *gotico delle pergamene* (corpo medio minimo mm. 8), consistente ciascuno nella scrittura di almeno dieci parole scelte dal candidato, con differenti iniziali maiuscole;
c) esecuzione di alcune lettere di carattere *romano* (altezza minima cm. 4) scelte dalla Commissione.

N. B. — Allo scopo di mostrare maggiormente le proprie attitudini artistiche, il candidato ha facoltà d'integrare la seconda prova grafica con un saggio, a sua scelta, di caratteri semplici e decorati, diversi da quelli eseguiti nelle suddette prove grafiche.

Prova orale.

I Parte. — Conversazione sulla seguente materia di cultura generale:

La civiltà ellenica; istituzioni e costumi; lettere, scienze, arti, commerci. La Magna Grecia.

La Repubblica romana e l'Impero. Il mondo latino; istituzioni civili e militari, usi e costumi, religione. Virgilio.

Le invasioni barbariche in Italia. Il Feudalismo. La civiltà araba e la sua diffusione nel Mediterraneo. La Chiesa e l'ordinamento feudale: Gregorio VII, Innocenzo III.

I Comuni e le Repubbliche marittime, le Signorie, i Principati. La vita politica, economica, sociale, religiosa nel medio evo; figure più rappresentative. La letteratura: Dante, Petrarca, Boccaccio. Monumenti più importanti dell'arte medioevale.

Umanesimo e Rinascimento; lettere, scienze, arti: Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Machiavelli, Ariosto.

I viaggi di esplorazione e le grandi scoperte.

La Riforma e la Controriforma.

Il Seicento ed il Settecento. Le scienze: Galilei. Le lettere: Goldoni, Parini, Alfieri.

La Rivoluzione francese. Napoleone e la sua età. Influsso del movimento napoleonico in Italia. Foscolo.

Il Risorgimento e la formazione dell'unità italiana: forze politiche ed economiche; lettere, scienze, arti. Uomini politici e scrittori più rappresentativi. Sviluppo demografico italiano. Colonie.

La guerra mondiale e il Fascismo.

II Parte. — Discussione intorno agli elaborati e conversazione (con eventuali illustrazioni grafiche alla lavagna) sulla seguente materia:

Nozioni storiche intorno alle scritture usate nelle varie epoche, con particolare riguardo all'Italia. Strumenti e materiali adoperati nelle scritture antiche e moderne.

Invenzione ed arte della stampa; caratteri tipografici più usati. Aldo Manuzio.

Sviluppo dell'arte calligrafica; i più notevoli trattati di calligrafia antichi e moderni.

Cenni sulla miniatura dei codici e i più rinomati codici miniati italiani e stranieri.

Scritture calligrafiche diritte ed inclinate più in uso al giorno d'oggi; teoria e criteri del candidato per l'insegnamento di esse nei vari ordini di scuola. Sull'opportunità, allo scopo di ottenere un tipo moderno di scrittura nazionale, d'insegnare nelle scuole medie il *cancelleresco*, come quello che meglio riassume gli elementi caratteristici delle scritture comunemente usate in Italia prima della introduzione delle penne metalliche.

Elementi caratteristici dei vari stili ornamentali. Applicazione delle scritture alle arti decorative moderne, con particolare riguardo a quella tipografica (decorazione del libro).

Arti grafiche: xilografia, calcografia, litografia, incisioni fotomeccaniche, ecc.

N. B. — Il candidato dovrà essere interrogato su argomenti della I e della II parte.

Lezione pratica. — Verterà su di un tema che la Commissione esaminatrice potrà comunicare al candidato anche due ore prima della prova e riguarderà i programmi delle scuole medie. Con la lezione il candidato non solo deve dar prova di abilità didattica, ma anche di sapersi servire opportunamente della lavagna per scrivervi, a fine d'insegnamento collettivo, i vari caratteri, e per mettere occasionalmente in evidenza la conformazione e le particolarità dei loro elementi.

§ 10.

Sono abilitati i candidati che conseguono una votazione non minore di sei decimi in ognuna delle prove scritte e nella prova orale.

Non sono quindi ammessi alla prova orale i candidati che abbiano ottenuto meno di sei decimi in qualcuna delle prove scritte, escluso qualsiasi compenso tra le singole votazioni.

§ 11.

Gli esami avranno luogo nelle città e presso gli istituti qui sotto indicati:

Calligrafia:

Bari - Regio istituto tecnico « Pitagora ».
Bologna - Regio liceo scientifico « A. Righi ».
Cagliari - Regio liceo scientifico.
Firenze - Regio istituto tecnico « Galileo Galilei ».
Milano - Regio istituto tecnico « P. Verri ».
Napoli - Regio istituto tecnico « G. B. Della Porta ».
Roma - Regio istituto tecnico « Leonardo da Vinci ».
Torino - Regio istituto tecnico « Germano Sommeiller ».
Trieste - Regio istituto tecnico « Leonardo da Vinci ».

Stenografia:

Bari - Regio istituto commerciale « Goffredo di Crollalanza ».
Bologna - Regio istituto tecnico « Pier Crescenzi ».
Cagliari - Regio istituto tecnico « Pietro Martini ».
Firenze - Regio istituto commerciale.
Milano - Regio istituto tecnico « Carlo Cattaneo ».
Napoli - Regio istituto tecnico « Mario Pagano ».
Palermo - Regio istituto tecnico « Filippo Parlatore ».
Roma - Regio istituto tecnico « Vincenzo Gioberti ».
Torino - Regio istituto commerciale « Quintino Sella ».
Trieste - Regio istituto-scuola commerciale.

§ 12.

Il diario delle prove, per tutti i detti istituti, sarà pubblicato con successivo decreto.

I candidati ammessi alla prova orale saranno chiamati a gruppi, con la indicazione dei rispettivi giorni di presentazione, direttamente, a mezzo di comunicazioni del presidente della Commissione esaminatrice.

Tutte le prove, scritte e orali, hanno inizio alle ore 8 del mattino.

§ 13.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima di ciascuna delle prove di esame, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza, la carta di identità o il libretto ferroviario, se sono funzionari in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia se sono ex-combattenti o pensionati di guerra, oppure, in difetto di tali documenti, la fotografia, munita della loro firma autenticata dall'autorità comunale di residenza o da un regio notaio. La firma dell'autorità comunale deve essere autenticata dal prefetto della relativa provincia e quella autenticata dal predente del tribunale o dal pretore competenti.

§ 14.

La domanda di ammissione, da redigere su carta legale da L. 3, deve essere presentata, non più tardi del 28 febbraio 1931-IX, al preside o direttore dell'istituto presso il quale il richiedente desidera di sostenere l'esame.

Non è ammesso il cambiamento di sede senza esplicita autorizzazione del Ministero.

La domanda dovrà indicare *il cognome, nome e paternità del richiedente e il luogo ove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa all'esame.* Il richiedente ha l'obbligo di comunicare al detto preside o direttore qualunque successivo cambiamento di domicilio o residenza, altrimenti l'Amministrazione non assume nessuna responsabilità per il caso di sua irreperibilità in occasione di comunicazioni che gli fossero fatte all'antico indirizzo.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita. La firma dell'ufficiale di stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore competenti;

b) il titolo di studio — in originale o in copia autentica — in base al quale si domanda l'ammissione (giusta le indicazione contenute nel § 4) o documenti redatti in carta legale, che attestino in modo non dubbio la buona conoscenza della stenografia, sistema Gabelsberger-Noë, o della calligrafia;

c) la ricevuta del pagamento della tassa di L. 200 (modello 72-*A*), rilasciata da un procuratore del registro, o istanza in carta libera, per ottenere l'esenzione, corredata dei documenti anagrafici comprovanti che il richiedente si trova nelle condizioni volute per l'ammissione al beneficio. Detta istanza deve essere allegata alla domanda di esame.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati sia presso questa che presso altre amministrazioni.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione dall'esame.

La tassa sarà rimborsata soltanto nel caso che l'esame di abilitazione sia revocato e non abbia più luogo.

§ 15.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto il preside o il direttore dell'istituto assegna al richiedente un termine non superiore ai 15 giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Sono esclusi dall'esame di abilitazione gl'istanti che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel precedente paragrafo o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, o non abbiano restituito entro il termine loro assegnato, con la debita regolarizzazione, i documenti di cui al comma precedente.

La data della presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo dell'istituto.

§ 16.

Il preside o direttore dell'istituto decide dell'ammissione o della esclusione dall'esame di abilitazione.

Solo del provvedimento di esclusione si darà direttamente comunicazione all'interessato.

In mancanza di comunicazione di esclusione l'istante si intenderà senz'altro ammesso — salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore — e dovrà intervenire alle prove d'esame, senza attendere alcuno speciale preavviso da parte del preside o direttore dell'istituto.

§ 17.

Gl'istanti esclusi dall'esame hanno diritto di presentare ricorso, entro il termine massimo di 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per l'educazione nazionale.

§ 18.

La decisione del Ministro costituisce provvedimento definitivo e contro la stessa non è ammesso altro ricorso che al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re.

Gl'istanti esclusi, che presentano ricorso secondo la disposizione del precedente paragrafo, saranno, in pendenza del ricorso, ammessi all'esame condizionatamente all'esito favorevole del ricorso stesso.

La partecipazione all'esame si riterrà quindi per non avvenuta nel caso di reiezione del ricorso.

§ 19.

Gli atti della Commissione esaminatrice sono inviati a cura dei presidi o dei direttori degli istituti, al Ministero dell'educazione nazionale, il quale, accertatane la regolarità, li approva e pubblica i nomi degli abilitati nel Bollettino ufficiale, parte II.

§ 20.

I candidati che conseguono l'abilitazione dovranno richiedere al Ministero, Direzione generale per l'istruzione media classica, scientifica e magistrale - Ufficio concorsi ed esami di abilitazione, facendone domanda in carta legale da L. 5, il diploma di abilitazione all'esercizio professionale. I richiedenti debbono chiaramente indicare: il nome, cognome e paternità, data e luogo di nascita ed infine debbono allegare una marca da bollo per tassa fissa da L. 5.

La restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, tranne che i candidati ne facciano regolare domanda in carta da bollo da L. 5, dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito dell'esame.

Contemporaneamente coloro che hanno conseguita l'idoneità, dovranno richiedere il diploma di abilitazione nei modi sopra indicati.

§ 21.

Per quant'altro occorra per l'esecuzione di questo decreto e che non sia prescritto o richiamato nei precedenti paragrafi si applica il regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.

I provveditori agli studi e i presidi e direttori degli istituti indicati nel § 9 daranno la più ampia diffusione a questo decreto.

Roma, addì 31 dicembre 1930 - Anno IX

Il Ministro: GIULIANO.

Allegato A.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto interministeriale 15 maggio 1928-VI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1928, che determina le prove d'esame per l'abilitazione all'insegnamento della stenografia nelle scuole medie;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 17 giugno 1928, n. 1314;

Considerata l'opportunità che le persone provviste di diplomi legali di abilitazione all'insegnamento della stenografia per un sistema diverso da quello Gabelsberger-Noë siano esonerate da alcune prove d'esame per il conseguimento dell'abilitazione in quest'ultimo sistema;

Decreta:

Articolo unico.

Coloro che siano forniti di un diploma legale di abilitazione all'insegnamento della stenografia nelle scuole medie per un sistema diverso da quello Gabelberger-Noë in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, al R. decreto 18 marzo 1928, n. 937 ed al decreto interministeriale 15 maggio 1928 saranno esonerati dalle prove di cui alle lettera *a*) e *c*) del menzionato decreto interministeriale 15 maggio 1928.

La suddetta concessione è limitata agli esami di abilitazione che saranno indetti a tutto l'anno 1930.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, addì 18 luglio 1928 - Anno VI

BELLUZZO.

(7553)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1930.

Esonero dalla presentazione della patente di sanità per le navi provenienti dall'Australia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Considerata l'opportunità, in massima, di esonerare, nei tempi ordinari, le navi in arrivo nei porti dello Stato direttamente da quelli dell'Australia dalla presentazione della patente di sanità;

Veduto l'art. 92 del regolamento per la sanità marittima, approvato con R. decreto 29 settembre 1895, n. 636;

Veduto il parere favorevole del Ministero delle comunicazioni;

Decreta:

Le navi provenienti direttamente dall'Australia sono dispensate, all'arrivo nei porti del Regno, dalla presentazione della patente di sanità.

Per le navi provenienti da porti australiani riconosciuti dal Governo australiano colpiti da una delle malattie considerate dalla Convenzione sanitaria internazionale, firmata a Parigi il 21 giugno 1926, o dichiarati tali per ordinanza del Ministero dell'interno, resta fermo, tuttavia, l'obbligo della presentazione della patente.

I Prefetti delle Provincie marittime del Regno, le Capitanerie ed Uffici di porto del Regno sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 19 dicembre 1930 - Anno IX

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(7561)

DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 1930.

Nomina del Consiglio d'amministrazione e del segretario generale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i lavoratori agricoli.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 23 ottobre 1930, con il quale è stata attribuita la personalità giuridica alla « Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i lavoratori agricoli »;

Visti gli articoli 6 e 9 dello statuto della Federazione predetta, approvato con il citato decreto;

Viste le designazioni fatte, ai sensi dei suddetti articoli 6 e 9 dello statuto, dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori e dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dell'agricoltura;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione della « Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i lavoratori agricoli » è così composto:

on. dott. Luigi Razza, deputato al Parlamento, presidente, designato dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dell'agricoltura;

marchese dott. Carlo Gerini, vice-presidente, designato dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori;

on. dott. Mario Ascione, deputato al Parlamento, vice-presidente, designato dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dell'agricoltura;

comm. avv. Giuseppe Montemurri, e

conte dott. Antonio Zappi Recordati, consiglieri, designati dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori;

rag. Giordano Gattamorta, e

cav. geom. Aurelio Gellini, consiglieri, designati dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dell'agricoltura;

cav. Giuseppe Gerevini, consigliere, designato per « referendum » dai rappresentanti delle Casse mutue aderenti alla Federazione predetta.

Fanno parte, inoltre, in qualità di membri di diritto del Consiglio di amministrazione, il comm. dott. Michele Giannattasio, capo divisione al Ministero delle corporazioni, in rappresentanza del Ministero stesso, ed il comm. dott. Leonida Macciotta, consigliere di 1ª classe al Ministero dell'interno, in rappresentanza di tale Ministero.

Art. 2.

E' approvata la nomina del gr. uff. avv. Roberto Roberti a segretario generale della « Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i lavoratori agricoli ».

Roma, addì 24 dicembre 1930 - Anno IX

Il Ministro: Bottai.

(7562)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1930.

Elenco degli istituti nautici stabiliti a sede degli esami di licenza per i candidati esterni.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto l'art. 7, secondo comma, del R. decreto-legge 9 marzo 1924, n. 417, convertito nella legge 18 giugno 1925, numero 1092;

Visto l'art. 81, secondo comma, del R. decreto 21 ottobre 1926, n. 1966;

Decreta:

Nelle sessioni estiva ed autunnale dell'anno scolastico 1930-31 sono sedi degli esami di licenza, per i candidati esterni, i Regi istituti nautici di Ancona, Bari, Catania, Genova, Livorno, Napoli, Palermo, Trieste e Venezia.

Roma, addì 22 dicembre 1930 - Anno IX

Il Ministro: Giuliano.

(7563)

DECRETO MINISTERIALE 26 dicembre 1930.

Revoca dell'autorizzazione concessa al Consorzio agrario cooperativo di Bari ad esercitare il credito agrario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Ritenuto che il Consorzio agrario cooperativo per la provincia di Bari è stato autorizzato a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, previste dall'art. 2 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, per i Comuni della provincia di Bari, quale ente intermediario della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con provvedimento della Sezione stessa in data 27 maggio 1929, ai sensi dell'articolo 33 del regolamento generale sul credito agrario approvato con decreto interministeriale 23 gennaio 1928;

Considerato che il Consorzio predetto è stato dichiarato fallito, giusta comunicazione della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli in data 12 dicembre 1930, e che pertanto si rende opportuno far luogo nei suoi confronti alla revoca dell'autorizzazione ad esercitare il credito agrario concessagli;

Visto l'art. 47, comma 3°, del regolamento generale sopra citato;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione concessa con provvedimento 27 maggio 1929 della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, al Consorzio agrario cooperativo per la provincia di Bari, a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio dei Comuni della Provincia medesima, quale ente intermediario della Sezione di credito agrario predetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 dicembre 1930 - Anno IX

p. *Il Ministro*: Marescalchi.

(7564)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1930.

Determinazione dell'interesse da corrispondere durante l'anno 1931 sulle somme depositate alla Cassa depositi e prestiti e quelle da riscuotere sui prestiti concessi o trasformati dalla Cassa stessa.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduti gli articoli 9, libro I, 16 e 73, libro II, del testo unico delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa depositi e prestiti e gli Istituti di previdenza, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453;

Veduto l'art. 3 del R. decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 250;

Veduto l'art. 1 della legge 14 giugno 1928, n. 1398;

Sentito il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti nella sua adunanza del 28 novembre 1930-IX;

Veduto il parere della Commissione di vigilanza sulla Cassa predetta in data 18 dicembre 1930-IX;

Determina:

L'interesse da corrispondere, durante l'anno 1931, sulle somme depositate alla Cassa depositi e prestiti, e quelle da riscuotere sui prestiti che verranno concessi o trasformati

dalla Cassa stessa durante l'anno predetto è stabilito come segue:

1° *Interessi passivi*:

a) nella misura del 3 per cento netto, in ragione d'anno, pei depositi residui di premi di riassoldamento e surrogazione nell'Esercito e nell'Armata;

b) nella misura del 2,80 per cento netto, in ragione d'anno, pei depositi di affrancazioni di annualità, prestazioni, canoni, ecc.;

c) nella misura del 2,50 per cento netto, in ragione d'anno, pei depositi volontari dei privati, dei corpi morali e dei pubblici stabilimenti;

d) nella misura del 2,40 per cento netto, in ragione d'anno, pei depositi di cauzione di contabili, affittuari, appaltatori e simili;

e) nella misura del 2 per cento netto, in ragione d'anno, pei depositi obbligatori giudiziari e amministrativi.

2° *Interessi attivi*:

a) nella misura del 6,25 per cento, in ragione d'anno, il saggio d'interesse per i prestiti da concedersi nel 1931 dalla Cassa depositi e prestiti tanto sui fondi propri o delle gestioni annesse, quanto sui fondi dei suoi Istituti di previdenza, salvo quelli di cui alla successiva lettera b);

b) nella misura del 6 per cento, in ragione d'anno, il saggio dei mutui per case economiche e popolari, qualunque sia la natura dell'ente a cui favore vengono, a forma di legge, concessi.

Restano ferme, in entrambi i casi, le disposizioni in applicazione delle leggi vigenti in tema di concorsi statali.

Per i mutui già deliberati dal Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, anche se non sia ancora intervenuto il formale provvedimento di concessione, il saggio d'interesse sarà quello vigente al momento in cui la deliberazione del Consiglio suddetto è stata approvata dal Ministro per le finanze.

Il direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 dicembre 1930 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

(7568)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1930.
Determinazione dei saggi d'interesse da corrispondere per l'anno 1931 sulle somme depositate presso le Casse di risparmio postali su libretti nominativi od al portatore.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 9, libro I, del testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453;

Visto l'articolo unico del R. decreto 20 dicembre 1914, n. 1378, col quale fu autorizzata l'istituzione dei libretti al portatore pei depositi a risparmio delle Casse postali;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 21 aprile 1927, n. 686, che fissa, a partire dal 1° maggio 1927, il saggio d'interesse da corrispondere sui depositi provenienti dall'estero;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, presa nell'adunanza del 28 novembre 1930-IX;

Visto il parere della Commissione di vigilanza sulla Cassa stessa, espresso nella riunione del 18 dicembre 1930-IX;

D'accordo col Ministro per le comunicazioni e con quello per l'agricoltura e le foreste;

Determina:

I saggi d'interesse da corrispondere per l'anno 1931 sulle somme depositate presso la Casse di risparmio postali, su libretti nominativi od al portatore, sono fissati nella seguente misura:

3 per cento netto pei depositi effettuati nel Regno e nelle Colonie;

4,08 per cento netto pei depositi provenienti dall'estero.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 dicembre 1930 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

(7569)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-1178-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Zencovich Lidia fu Alessandro, nata a Trieste il 5 giugno 1870 e residente a Trieste, via Navali, 21, è restituito nella forma italiana di « Zeno ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragr. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 3 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6902)

N. 11419-1430.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giuseppe Cizek (Cisek) fu Francesco, nato a Gravosa (Dalmazia) il 30 giugno 1903 e residente a Trieste, via Madonna del Mare n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cesi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Cizek (Cisek) è ridotto in « Cesi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6903)

N. 11419-29927.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Francesco Cotic di Giuseppe, nato a Montespino (Gorizia) il 5 gennaio 1898 e residente a Trieste, via XXX ottobre n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cottini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Francesco Cotic è ridotto in « Cottini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6904)

N. 11419-942.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Felice Csillag fu Ignazio, nato a Fiume il 18 ottobre 1891 e residente a Trieste, piazza San Giovanni n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cilla »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Felice Csillag è ridotto in « Cilla ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Elda Leipziger in Csillag fu Carlo, nata il 18 febbraio 1885, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6905)

N. 11419-33529.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Renato Cumer di Mario, nato a Trieste il 20 giugno 1905 e residente a Trieste, via Ruggero Manna n. 22, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Magrini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Renato Cumer è ridotto in « Magrini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6906)

N. 11419-753.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Mario Dekleva fu Giuseppe, nato a Trieste l'8 aprile 1887 e residente a Trieste, via Farneto n. 22, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Decleva »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Mario Dekleva è ridotto in « Decleva ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Antonia Marcusa in Dekleva di Giusto, nata il 17 giugno 1891, moglie;
2. Bruno di Mario, nato il 25 dicembre 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6907)

N. 11419-636.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giuseppe Descovic di Corrado, nato a Trieste il 31 gennaio 1897 e residente a Trieste, via Giovanni Boccaccio n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Deschi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Descovic è ridotto in « Deschi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6908)

N. 11419-2788.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Francesca Dodich di Michele ved. Mingotti, nata a Pregara il 21 giugno 1870 e residente a Trieste, via A. Volta n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Dodini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Francesca Dodich è ridotto in « Dodini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6909)

N. 11419-2787.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Dodich fu Michele, nata a Trieste il 20 ottobre 1882 e residente a Trieste, via Torricelli n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Dodini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Dodich è ridotto in « Dodini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6910)

N. 11419/32655.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Giulia Rizzatto ved. Elsner fu Pompeo, nata a Trieste l'11 giugno 1883 e residente a Trieste, via dello Sterpetto n. 4, e diretto ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Elsineri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494:

Decreta:

Il cognome della signora Giulia Rizzatto ved. Elsner, è ridotto in « Elsineri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Plinio fu Mario, nato il 22 settembre 1914, figlio;
2. Mario fu Mario, nato il 19 gennaio 1917, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6911)

N. 11419/1150.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Eltbogen fu Salomone, nato a Waidhofen a. Jbbs (Austria) il 20 ottobre 1878 e residente a Trieste, via D. Rossetti n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Elboni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all' albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Eltbogen è ridotto in « Elboni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Dora Noerdlinger in Eltbogen di Naffali, nata il 25 novembre 1878, moglie;
2. Federico di Carlo, nato il 19 settembre 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6912)

N. 11419/1149.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Riccardo Eltbogen di Carlo, nato a Trieste il 31 marzo 1903 e residente a Trieste, via D. Rossetti n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Elboni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all' albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Riccardo Eltbogen è ridotto in « Elboni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6913)

N. 11419/754.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Emilio Fabiancich fu Antonia, nato a Trieste il 18 novembre 1907 e residente a Trieste, Gretta di Sopra n. 232, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Fabiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all' albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Emilio Fabiancich è ridotto in « Fabiani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6914)

N. 11419/2724.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Fabiancich fu Francesco, nato a Trieste il 23 febbraio 1906 e residente a Trieste, via Madonnina n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Fabiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all' albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Fabiancich è ridotto in « Fabiani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6915)

N. 11419/1151.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Renato Farletich fu Giovanni, nato a Trieste l'8 settembre 1900 e residente a Trieste, viale XX Settembre n. 83, e diretto ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ferletti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Renato Farletich è ridotto in « Ferletti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Alice Preghel in Farletich di Giuseppe, nata l'11 febbraio 1905, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti ai nn. 2 e 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6916)

N. 11419/32414.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Gec fu Rocco, nato a Trieste il 7 ottobre 1875 e residente a Trieste, via delle Mandrie n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ghezzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Gec è ridotto in « Ghezzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Amalia Gorkic di Gec di Valentino, nata il 16 giugno 1880, moglie;
2. Armando di Giuseppe, nato il 28 settembre 1909, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6917)

N. 11419/32598.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Enrico Glessich fu Carlo, nato a Trieste il 5 aprile 1878 e residente a Trieste, Strada di Guardiella n. 18, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Galessi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Enrico Glessich è ridotto in « Galessi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Griselda Brezic in Glessich di Francesco, nata il 26 agosto 1882, moglie;
2. Carlo di Enrico, nato il 25 giugno 1910, figlio;
3. Escamillo di Enrico, nato il 9 febbraio 1909, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6918)

N. 11419/32597.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Enrico Glessich di Enrico, nato a Trieste il 26 maggio 1907 e residente a Trieste, Strada di Guardiella n. 18, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Galessi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Enrico Glessich è ridotto in « Galessi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6919)

N. 11419/30763.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Gollob fu Michele, nato a Trieste il 6 luglio 1868 e residente a Trieste, via S. Apollinare n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gollo »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all' albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Gollob è ridotto in « Gollo ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6920)

N. 11419/28276.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Eugenio Gollob di Eugenio, nato a Trieste il 19 maggio 1888 e residente a Trieste, via U. Foscolo n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gollo »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all' albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Eugenio Gollob è ridotto in « Gollo ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6921)

N. 11419/28274.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Eugenio Gollob fu Michele, nato a Trieste il 14 dicembre 1862 e residente a Trieste, via U. Foscolo n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gollo »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all' albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Eugenio Gollob è ridotto in « Gollo ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Matilde Della Savia in Gollo di Antonio, nata il 6 dicembre 1868, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6922)

N. 11419/28273.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giulio Gollob di Eugenio, nato a Trieste il 23 febbraio 1898 e residente a Trieste, via U. Foscolo n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gollo »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giulio Gollob è ridotto in « Gollo ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6923)

N. 11419/30762.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Irma Gollob in Bonifaccio di Eugenio, nata a Trieste il 28 agosto 1901 e residente a Trieste, via Ugo Foscolo n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Gollo »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Irma Gollob in Bonifaccio è ridotto in « Gollo ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6924)

N. 11419/33568.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata per la signorina Maria Kodrich fu Carlo, nata a Trieste il 14 luglio 1914 e residente a Trieste, via del Prato n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Codrini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza dell'interessata, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Kodrich è ridotto in « Codrini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla tutrice dell'interessata signora Elvira Fortunat, nei modi previsti ai numeri 2 e 6 del citato decreto Ministeriale, e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6929)

N. 11419/943.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Kometar fu Guglielmo, nato a Trieste il 7 settembre 1907, e residente a Trieste, Guardiella S. Giovanni n. 483, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cometi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all' albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Kometar è ridotto in « Cometi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6930)

N. 11419/32292.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Anna Kostanjevic di Vincenzo, nata a Trieste il 1° luglio 1900 e residente a Trieste, via dei Leo n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Costanzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Anna Kostanjevic è ridotto in « Costanzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6931)

N. 11419/1139/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vodopivez Giuseppe fu Luca, nato a Trieste il 25 febbraio 1882 e residente a Trieste, Barcola n. 494, è restituito nella forma italiana di « Bevilacqua ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 27 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6249)

N. 11419/1146/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vodopivez Michele fu Michele, nato a Trieste l'11 febbraio 1886 e residente a Trieste, Rozzol in Monte n. 1042, è restituito nella forma italiana di « Bevilacqua ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Vodopivez nata Iurjevic di Andrea, nata il 22 marzo 1896, moglie;
2. Eulanda di Michele, nata il 16 luglio 1912, figlia;
3. Zita di Michele, nata il 4 gennaio 1914, figlia;
4. Norma di Michele, nata il 12 giugno 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 27 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6250)

N. 11419-1189-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Cociancich Andrea fu Giovanni, nato a Villa Bernetici di Maresego il 25 marzo 1866 e residente a Trieste, via Giuliani, 8-IV, è restituito nella forma italiana di « Canziani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Maria Cociancich nata Zorman fu Francesco, nata il 20 febbraio 1874, moglie.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 3 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6862)

N. 11419-1190-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Cociancich Andrea fu Giuseppe, nato a Eiwonovitz (Moravia) il 13 dicembre 1870 e residente a Trieste, Cologna, 432, è restituito nella forma italiana di « Canziani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Caterina Cociancich nata Scamperle fu Giuseppe, nata il 29 aprile 1855, moglie.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 3 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6863)

N. 11419-1188-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Cociancich Antonio fu Antonio, nato a Capodistria il 2 ottobre 1878 e residente a Trieste, via del

Bosco, 38-11, è restituito nella forma italiana di « Canziani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Maria Cociancich nata Grisom fu Antonio, nata il 2 febbraio 1876, moglie.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 3 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6864)

N. 11419-1191-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Cociancich Anna di Giacomo, nata a Villa Decani il 14 dicembre 1896 e residente a Trieste, Servola, 110, è restituito nella forma italiana di « Canziani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Guido di Anna, nato il 27 settembre 1913, figlio.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 3 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6865)

N. 11419-1187-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Cociancich Antonio fu Giorgio, nato a Matterada il 29 novembre 1885 e residente a Trieste, Rozzol, 973, è restituito nella forma italiana di « Canziani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Caterina Cociancich nata Catarincich di Francesco, nata il 24 aprile 1891, moglie;
2. Raffaele di Antonio, nato il 14 aprile 1913, figlio;
3. Maria di Antonio, nata il 7 giugno 1915, figlia;
4. Severino di Antonio, nato il 9 giugno 1919, figlio.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 3 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6866)

N. 11419-1184-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Goriup Paolina fu Francesco, nata a Col di Canale il 17 giugno 1906 e residente a Trieste, via San Francesco, n. 3, è restituito nella forma italiana di « Goruppi ».

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 3 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6867)

N. 11419-1185-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Gorup Sofia fu Giuseppe, nata a Goberle l'11 novembre 1902 e residente a Trieste, Barcola Bovedo, 441, è restituito nella forma italiana di « Goruppi ».

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 3 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6868)

N. 11419-1156-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i

territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Iacomin Felice di Giovanni, nato a Scoffari di Sant'Antonio di Capodistria il 10 dicembre 1900 e residente a Trieste, Santa Maria Maddalena Inf. 928, è restituito nella forma italiana di « Giacomini ».

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 3 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(6869)

N. 11419/1153/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Iacomin Nazario di Giuseppe, nato a Aquaro (S. Antonio di Capodistria) il 18 giugno 1885 e residente a Trieste, S. Maria Maddalena Inf., 178, è restituito nella forma italiana di « Giacomini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Maria Iacomin fu Mattea, nata il 7 luglio 1887, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 3 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(6870)

N. 11419-1152-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Iacomin Teodoro di Giovanni, nato a Scoffari di S. Antonio di Capodistria il 5 novembre 1897 e residente a Trieste, S. Maria Maddalena Sup., 128, è restituito nella forma italiana di « Giacomini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Maria Iacomin nata Tauciar fu Giovanni, nata il 3 settembre 1897, moglie;
2. Leda di Teodoro, nato il 15 novembre 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 3 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(6871)

N. 11419-1154-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Zimola Norma di Arturo, vedova di Jacomini Vincenzo, nata a Trieste il 28 dicembre 1897 e residente a Trieste, via Madonnina, 43, è restituito nella forma italiana di « Giacomini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Enrica fu Vincenzo, nata il 22 gennaio 1919, figlia;
2. Liliana fu Vincenzo, nata il 15 luglio 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 3 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(6872)

N. 11419-1155-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Iakomin Rosalia di Michele, nata a S. Antonio di Capodistria il 31 maggio 1903 e residente a Trieste, Valle di Rozzol, 700, piano terreno, è restituito nella forma italiana di « Giacomini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 3 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(6873)

N. 11419-1157-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kostanjevic Francesco fu Antonio, nato a Vipacco il 30 settembre 1867 e residente a Trieste, via Ponzano 265-IV, è restituito nella forma italiana di « Castagna ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Orsola Kostanjevic nata Sabadin di Antonio, nata il 20 ottobre 1869, moglie;
2. Angela di Francesco, nata il 29 agosto 1909, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 3 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6874)

N. 11419-1151-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Kovacic Teresa di Gioseffa ved. di Marussig Giovanni Battista, nata a Trieste il 9 settembre 1859 e residente a Trieste, Chiarb. Sup. 5-III, sono restituiti nella forma italiana di « Fabretti-Marussi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 3 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6875)

N. 11419-1158-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kostanjevic Vincenzo di Antonio, nato a Vipacco il 22 gennaio 1871 e residente a Trieste, via P. Castaldi, 11, è restituito nella forma italiana di « Costanzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Caterina Kostanjevic nata Matiac di Gregorio, nata il 24 novembre 1872, moglie;
2. Vincenzo di Vincenzo, nata l'11 dicembre 1904, figlio;
3. Olga di Vincenzo il 12 novembre 1907, figlia;
4. Maria di Vincenzo, nata il 23 settembre 1911, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 3 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6876)

N. 11419-1183-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Maria Urbancic fu Ignazio vedova Gorup, nata a Brinje il 22 agosto 1865 e residente a Trieste, via S. Michele, 11-IV, è restituito nella forma italiana di « Urbani-Goruppi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Maria fu Giuseppe, nata il 26 marzo 1898, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 3 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6877)

N. 11419-1173-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Anna Krecic di Giovanni Maria, ved. Vodopivec, nata a Trieste il 15 maggio 1889 e residente a Trieste, Barcola, 427, è restituito nella forma italiana di « Bevilacqua ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 3 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6878)

N. 11419-1166-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vodopivec Pietro di Antonio, nato a Trieste il 17 giugno 1874 e residente a Trieste, via dell'Istria n. 14, è restituito nella forma italiana di « Bevilacqua ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Amalia Vodopivec nata Francesconi fu Luigi, nata il 9 gennaio 1877, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 3 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6879)

N. 11419-1168-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vodopivec Stefano fu Giuseppe, nato a Trieste il 1° gennaio 1889 e residente a Trieste, Chiarbola sup. 434, è restituito nella forma italiana di « Bevilacqua ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Adelaide Vodopivec nata Kozlovic di Giuseppe, nata il 24 aprile 1892, moglie;
2. Miranda di Stefano, nata il 14 gennaio 1919, figlia;
3. Livia di Stefano, nata il 24 aprile 1921, figlia;
4. Adelia di Stefano, nata il 16 gennaio 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 3 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6880)

N. 11419-1169-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vodopivec Vincenzo fu Filippo, nato a Camigna l'8 gennaio 1869 e residente a Trieste, S. M. M. Infer., 87, è restituito nella forma italiana di « Bevilacqua ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Maria Vodopivec nata Bajc di Giuseppe, nata il 1° novembre 1869, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 3 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6881)

N. 11419-1170-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Vodopivec Violetta di Giuseppe, nata a Trieste il 24 ottobre 1903 e residente a Trieste, via Montecchi, 15, è restituito nella forma italiana di « Bevilacqua ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Fioretto di Violetta, nato il 13 marzo 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 3 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6882)

N. 11419-1172-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vodopivec Vittorio fu Lorenzo, nato a Trieste il 27 febbraio 1888 e residente a Trieste, Chiadino, 689, è restituito nella forma italiana di « Bevilacqua ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Maria Vodopivec nata Gregorich di Giovanni, nata il 7 dicembre 1896, moglie;
2. Silvana di Vittorio, nata il 12 giugno 1922, figlia;
3. Vittorino di Vittorio, nato il 31 marzo 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 3 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6883)

N. 11419-1150-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kuret Francesco fu Luigi, nato a Uttoglie il 19 giugno 1912 e residente a Trieste, Roiano Verniellis, 546, è restituito nella forma italiana di « Coretti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 3 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6886)

N. 11419-1164-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Lulik Ernesto fu Antonio, nato a Trieste il 24 ottobre 1877 e residente a Trieste, via A. Vespucci, 2, è restituito nella forma italiana di « Lugli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 3 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6887)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 24 dicembre 1930 sono stati presentati alla Presidenza della Camera dei deputati i disegni di legge per la conversione in legge del R. decreto 24 ottobre 1930, n. 1610, riguardante la classificazione in seconda categoria di un tratto d'argine del fiume Po, e del R. decreto 24 ottobre 1930, n. 1611, riguardante la classificazione in seconda categoria di opere idrauliche di difesa a sinistra del fiume Adda.

(7565)

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 24 dicembre 1930 è stato presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1609, che approva il nuovo piano regolatore di una zona della parte centrale della città di Milano.

(7566)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 270.

Media dei cambi e delle rendite

del 29 dicembre 1930 - Anno IX

Francia	74.99	Oro	368.37
Svizzera	370.88	Belgrado	33.75
Londra	92.752	Budapest (Pengo)	3.34
Olanda	7.696	Albania (Franco oro)	366 —
Spagna	198.50	Norvegia	5.11
Belgio	2.671	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.551	Svezia	5.125
Vienna (Schillinge)	2.691	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.68	Danimarca	5.11
Romania	11.36	Rendita 3.50 %	69.45
Peso Argentino Oro	13.87	Rendita 3.50 % (1902)	64.55
Peso Argentino Carta	6.09	Rendita 3 % lordo	41.275
New York	19.091	Consolidato 5 %	81.525
Dollaro Canadese	19.07	Obblig. Venezie 3.50 %	75.75

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

(Elenco N. 23).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	50356	140 —	Marinelli *Beniamino* fu Nicola, dom. in *Ripalimosani* (Campobasso).	Marinelli *Gabriele-Arcangelo-Beniamino* fu Nicola, dom. in *Ripalimosano* (Campobasso).
» » » »	49486 49259 48922 48363	140 — 140 — 140 — 140 —	Marinelli *Beniamino di* Nicola, dom in *Ripalimosini* (Campobasso) nella 1ª e 3ª rendita, e dom. in Campobasso nella 2ª e 4ª rendita.	
»	363305	52,50	Fantino *Giacomo-Luigi* fu Edoardo, dom. in Cocconato (Alessandria).	Fantino *Luigi-Giacomo* fu Edoardo, dom. come contro.
Cons. 5 %	102090	4.395 —	De Santis *Caterina* fu Ottavio moglie legalmente separata di Mancusi Luigi, dom. in Napoli, vincolata.	De Santis *Maria-Caterina* fu Ottavio, moglie ecc. come contro.
3.50 %	670113	175 —	Sclavo *Andrea* fu Agostino, dom. in Ceva (Cuneo).	Sclavo *Giovanni-Andrea* fu Agostino, dom. come contro.
Cons. 5 %	163657	330 —	Blanc Teodora fu Giovan Giuseppe, moglie di Challier Luigi, dom. in Usseaux (Torino); con usuf. vital. a *Vighetto Assunta* fu Giovan Battista, ved. di Blanc Teodoro, dom. in Bussoleno (Torino).	Intestate come contro; con usuf. vital. a *Vighetti-Benedetta-Assunta* fu Giovan Battista, ved. ecc. come contro.
3.50 %	556205	231 —	Intestata come la precedente; con usuf. vit. a Vighetti *Assunta* ecc. come la precedente.	
»	674152	122,50	Borelli *Vittoria* fu Giovanni, nubile, dom. in Santena (Torino).	Borelli *Anna-Vittoria* fu Giovanni, nubile, domiciliata come contro.
»	391421	70 —	Gaggero Mario, Bartolomeo e Silvio di Sebastiano minori sotto la p. p. del padre Gaggero Sebastiano fu *Bartolomeo* e figli maschi nascituri dallo stesso Gaggero Sebastiano, dom. in Lesa (Novara).	Gaggero Mario, Bartolomeo e Silvio di Sebastiano, minori sotto la p. p. del padre Gaggero Sebastiano fu *Giacomo*.
Cons. 5 %	310430	100 —	Cardano Roberto di *Italo-Francesco*, minore, sotto la p. p. del padre, dom. in Milano.	Cardano Roberto di *Francesco*, minore ecc. come contro.
» »	74535 74031	5 — 120 —	Canetta Francesco di Gaetano, dom. in Milano. — Con usuf. a Buzzetti *Erminia* fu Giuseppe, vedova di Colombo Domenico dom. in Canegrate (Milano).	Intestata come contro; con usuf. a Buzzetti *Maria-Erminia* fu Giuseppe, ved. di Colombo Domenico, dom. come contro.
» »	74536 74028	5 — 120 —	Canetta Carolina di Gaetano minore sotto la p. p. del padre, dom. in Milano. — Con usuf. a Buzzetti *Erminia* fu Giuseppe, vedova di Colombo Domenico dom. in Canegrate (Milano).	
3.50 % »	713160 713161	105 — 105 —	Pissarello *Eugenia-Luisa* fu Giuseppe Carlo, minore sotto la tutela di Pissarello Carlo-Francesco fu Giuseppe, dom. in Genova.	Pissarello *Luisa-Eugenia* fu Giuseppe Carlo, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	192708	275 —	Belletti Antonio fu Luigi e di Zò Caterina, dom. in Polone (Novara).	Belletti Antonio fu Luigi minore sotto la p. p. della madre Zò Caterina fu Benedetto, ved. Belletti, dom. in Pollone (Novara).
»	473532	845 —	Conforti *Raffaela* fu Luigi, nubile, dom. in Napoli.	Conforti *Pasqualina-Raffaela-Carmela-Concetta-Anna* fu Luigi, nubile, dom. in Napoli.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Prest. Naz. 5 %	37423	85 —	Elia Salvatore ed Oronzo di Vincenzo, minori, sotto la p. p. del padre, in parti uguali dom. in Carovigno (Brindisi).	Elia *Vito Salvatore* e *Giovanni-Oronzo* di Vincenzo, minori ecc. come contro.
Cons. 5 %	436642	3.300 —	Contarini Vincenza di Girolamo, *nubile*, dom. in Palermo; con usufr. vital. a Gulioso Teresa fu Antonio.	Contarini Vincenza di Girolamo, *ved. di Costantini Giuseppe* dom. ecc. come contro.
3.50 % »	107795 373480	28 — 38.50	Careggi *Luigi* di Carlo, dom. in Parma, vincolata	Careggi *Giambattista-Giuseppe-Luigi* di Carlo, dom. in Parma, vincolata.
» »	512773 546764	140 — 35 —	*Nosengo* Giuseppina fu Carlo, minore, sotto la tutela di Monticone Antonio dom. a S. Damiano d'Asti (Alessandria).	*Nosenzo* Giuseppina fu Carlo, minore ecc. come contro.
Pres. Naz.	51972	3.120 —	*Vizzi* Giuseppe fu Rosario, dom. in New York.	*Virzi* Giuseppe fu Rosario, dom. in New York.
Cons. 5 %	204388	135 —	Santella Guerino fu *Antonio* minore sotto la p. p. della madre Ferella Giuseppina fu Vincenzo ved. di Santella *Antonio* dom. in Paganico (Aquila).	Santella Guerino fu *Antimo*, minore sotto la p. p. della madre Ferella Giuseppina fu Vincenzo ved. di Santella *Antimo*, dom. come contro.

A' termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 6 dicembre 1930 - Anno IX

p. *Il direttore generale*: BORGIA.

(7480)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.